



**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA**

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nel tratto di spiaggia destinata alla libera e gratuita fruizione di CASTELPORZIANO per la stagione balneare 2021”.

Numero gara 8024692 suddiviso in 2 (due) lotti.

Premesse	4
 SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Art. 1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
1.1. Documenti di gara	5
1.1.2. Assunzione di responsabilità.....	5
1.1.3. Documentazione a base di gara.....	5
1.2. Chiarimenti	5
1.3. Comunicazioni	6
 SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO	
Art. 2. Oggetto, durata ed importo dell’appalto	6
2.1. Oggetto dell’appalto e qualificazione richiesta.....	6
2.2. Importo dell’appalto IVA esclusa.....	6
2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione.....	7
Art. 3. Soggetti ammessi alla gara	7
3.1. Operatori economici che possono presentare offerta.....	7
3.2. Divieto di partecipazione plurima	7
 SEZ. III –CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	
Art. 4. Requisiti generali e cause di esclusione	7
A) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art.80, comma 1).....	7
B) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art.80, comma 2).....	9
C) Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art.80, comma 4).....	9
D) Altri motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 , lett. a, b, c, d, e.....	10
E) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f, g, h, i, l, m	11
F) Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53,	

comma 16-ter del Decreto Legislativo 165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di contrattare con la pubblica

Amministrazione..... 12

Art. 5. Requisiti	12
5.1. Idoneità professionale	12
5.2. Requisiti economico finanziari e tecnico professionali.....	13
5.3. Avalimento.....	13
5.4. Subappalto	14

SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC

Art. 6. Cauzioni e garanzie richieste	14
6.1. La garanzia provvisoria. Importo e riduzioni	14
6.1.1. modalità di costituzione e di svincolo della garanzia provvisoria	15
6.2. Impegno a rilasciare la garanzia definitiva	15
Art. 7. Contributo in favore dell’A.N.AC	16

SEZ. V - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 8. Termine per la presentazione delle offerte	16
Art. 9. Modalità di presentazione dell’offerta	16
9.1. Piattaforma telematica.....	16
9.2. Formazione e invio dell’offerta.....	17
9.3. Sottoscrizione degli atti.....	18
9.4. Recapito della Stazione appaltante.....	18
Art.10. Soccorso istruttorio	18

SEZ. VI - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11. Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa	19
A) Domanda di partecipazione	19
B) DGUE	20
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”	21
D) ALLEGATI da presentare.....	22
E) Documentazione ulteriore da inviare in caso di:	
- Avalimento	22
- Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e/o Consorzi	23
Art.12. Modalità di espletamento delle verifiche in ordine alle dichiarazioni rese relativamente alle cause di esclusione di cui all’art.80 del codice	25
Art.13. Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali	25

SEZ. VII – OFFERTA TECNICA

Art. 14. Contenuto della busta “B” – Offerta Tecnica	26
---	----

SEZ. VIII – OFFERTA ECONOMICA

Art. 15. Contenuto della busta “C” – Offerta Economica	27
SEZ. IX – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	28
Art. 16. Criteri di valutazione Offerta Tecnico-Economica	28
Art. 17. Metodo di attribuzione del punteggio dell’Offerta Tecnica.....	30
Art. 18. Metodo di attribuzione del punteggio dell’Offerta Economica.....	30
SEZ. X - OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	
Art. 19. Disciplina generale delle sedute	31
Art. 20. Modalità di svolgimento delle sedute.....	31
Art. 21. Operazioni del seggio di gara	32
Art. 22. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusione in fase di ammissione	32
Art. 23. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali	32
Art. 24. Commissione Giudicatrice.....	33
Art. 25. Verifica delle anomalie delle offerte	33
SEZ. XI - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
Art.26. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione	34
26.1 Proposta di aggiudicazione	34
26.2 Verifica dei requisiti	34
26.3 Aggiudicazione	35
26.4 Adempimenti successivi all’aggiudicazione	35
SEZ. XII - DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 27. Definizione delle controversie	35
Art. 28. Trattamento dei dati personali	36
Art. 29. Accesso agli atti	36
Art. 30. Rinvii	36



DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nel tratto di spiaggia destinata alla libera e gratuita fruizione di CASTELPORZIANO per la stagione balneare 2021” suddiviso in 2 (due) lotti.

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative:

- (i) alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta da Roma Capitale Municipio Roma X Direzione Via Claudio n. 1 - 00121 Roma Tel. 0669613881;
- (ii) alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, all’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa;
- (iii) alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’**“Affidamento del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nel tratto di spiaggia destinata alla libera e gratuita fruizione di CASTELPORZIANO per la stagione balneare 2021”** Numero di riferimento della gara 8024692 suddiviso in 2 (due) lotti.”

Lotto 1 “n. 6 postazioni di salvataggio – Ordinanza n. 40/2016 Cap. di Porto di Roma CIG 860497385A”;

Lotto 2 “n. 6 postazioni di salvataggio – Ordinanza n. 40/2016 Cap. di Porto di Roma CIG 860497492D.

Il luogo di esecuzione della prestazione è Roma, Municipio X, località litorale di Castelporziano.

La procedura di gara per l’affidamento in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016.

Il **Responsabile del Procedimento** è l’Arch. Rosa Rugari - E-mail: rosa.rugari@comune.roma.it presso Roma Capitale-Municipio Roma X Lungomare Paolo Toscanelli, 180 – 00121 Roma (entrate in via Adolfo Cozza 7 - 00121 Roma Tel. 0669613460.

Il **«profilo di committente»**, sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <https://romacapitale.tuttogare.it/>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al punto 9 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

Il contratto è finanziato con i fondi derivanti da Bilancio Municipale annualità 2021.

SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile all'Albo Pretorio on-line e ai seguenti indirizzi internet: <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page> e <https://romacapitale.tuttogare.it/>.

Comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Relazione Tecnica Illustrativa
- Capitolato Speciale d'appalto
- Quadro Economico
- Computo Metrico

1.1.2 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara; di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio oggetto di appalto; di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo e sulle condizioni contrattuali; di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.1.3 Documentazione a base di gara

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione è stato approvato ai sensi dell'articolo 27 del Codice, con Determinazione Dirigenziale Dirigenziale Rep. n. 3122/2020 del 31/12/2020, contestualmente, con medesimo atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare e approvata l'indizione di gara.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura fino a 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante la proposizione di quesiti redatti in lingua italiana da inoltrare **esclusivamente** sulla Piattaforma telematica di cui al successivo punto 9. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di informazioni, di chiarimenti e di documentazione, se presentati nei termini e purché di interesse generale, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 9 unitamente alle relative risposte, in forma anonima; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di Legge, del Bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

1.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice – si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite Piattaforma telematica di cui al punto 9 in quanto rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in fase di registrazione il cui utilizzo deve essere da quest'ultimo espressamente autorizzato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it nonché tramite la Piattaforma telematica di cui al punto 9; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nel tratto di spiaggia destinata alla libera e gratuita fruizione di CASTELPORZIANO per la stagione balneare 2021.

Importo complessivo a base d'asta	€ 213.871,40
1.a) Importo Servizio soggetto a ribasso (IVA esclusa)	€ 210.672,00
1.b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.199,40
IVA	22%

2.2 Importo dell'appalto per ciascun Lotto:

Importo a base d'asta	€ 106.935,70
1.a) Importo Servizio soggetto a ribasso (IVA esclusa)	€ 105.336,00
1.b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.599,70
IVA	22%

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 9

novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

L'appalto decorrerà dal 1° Maggio 2021 al 30 Settembre 2021, per un totale di 114 giorni, con le modalità e l'articolazione oraria dettagliata nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e comunque a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1 Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 45, del Codice.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente (o in raggruppamento temporaneo) e quale consorziato di un consorzio anch'esso concorrente per il quale l'operatore medesimo sia indicato quale impresa consorziata per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4. CAUSE DI ESCLUSIONE

A) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

B) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
 - b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
- Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 159/2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

C) Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

D) Altri motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a, b, c, d, e

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) essere stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

E) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f, g, h, i, l, m

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-Legge n. 152 del 1991, convertito dalla Legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f, g, h, i, l, m (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE);

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della Legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della Legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del Codice Penale.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa Legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 247 del 2007:*
 - *è inferiore a 15;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68 del 1999.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*
4. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

F) Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della Legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato

il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

5. REQUISITI

5.1 Idoneità professionale (art.83 comma 3)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riferito all'attività di salvataggio e/o similare completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali e del direttore tecnico. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Requisiti concernenti la capacità economico finanziaria:**

- realizzazione negli esercizi 2018-2019-2020 di un fatturato globale d'impresa pari ad almeno il doppio dell'importo posto a base di gara;
- esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), con riferimento ai *servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica*, di un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari almeno all'importo a base di gara;
- non avere avuto patrimonio netto negativo nell'esercizio finanziario relativo all'anno 2020.

➤ **Requisiti concernenti la capacità tecnico professionale:**

- aver espletato *servizi di assistenza e salvataggio bagnanti* eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati;
- avere nel proprio organico, assunto con regolare contratto di lavoro, il personale necessario per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento come descritto nel capitolato speciale d'appalto ex art. 6 e alle condizioni riportate ex art. 9 dello stesso, **abilitato al salvamento e provvisto di uno dei brevetti in corso di validità indicati dalla Capitaneria di Porto di Roma sulla base dell'Ordinanza di Sicurezza a Mare vigente Rif. Ordinanza n. 49 del 28.04.2017 art. 9, quali:**
 - brevetto di Assistente Bagnanti rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Servizio Salvamento contraddistinto dalla sigla “M.I.P”;
 - brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di “Assistente bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA).

Le postazioni di ogni singolo lotto dovranno disporre di personale Assistente Bagnante abilitato all'utilizzo di defibrillatori semi automatici DEA da esterno adatti al pronto soccorso cardiaco.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%;

la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

5.3 Avvalimento

In base al disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto delle condizioni seguenti.

- a) L'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.;
- b) L'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 5.2.;
- c) La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) L'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui al punto 4;
 - non può partecipare in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5.4 Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi balneari indispensabili alla salute ed alla incolumità pubblica, data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.

SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

6.1 La garanzia provvisoria.

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a norma dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020.

6.2 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'esecutore è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma settimo del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'aggiudicatario dovrà presentare all'atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

7. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.AC

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

SEZ. V –TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è, **a pena di esclusione**, il **22.03.2021 ore 12:00**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

9.1. Piattaforma telematica

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le **modalità tecniche** richiamate nella stessa lettera b);
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 9.4;
- c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

- d) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk tramite il Numero verde 800 192 750;
- e) per gli stessi motivi di cui alla lettera d), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

9.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 9.1, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la **documentazione amministrativa** richiesta al successivo art. 11 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso **formato «ZIP»**;
- c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita **«Busta A – Busta amministrativa»** è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici sia che partecipino in forma singola o in forma aggregata, devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione relativa all'**offerta tecnica** richiesta al successivo art. 14 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
- redigere la propria Offerta Tecnica eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso **formato «ZIP»**;
- f) la busta telematica (virtuale) definita **«Busta B – Offerta Tecnica»** è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente, gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di **offerta economica**, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al punto 15 del presente Documento;
- sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 9.3;

h) la busta telematica (virtuale) definita «**Busta C – Busta dell'Offerta Economica**» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa	Busta dell'Offerta Tecnica	Busta dell'Offerta economica

j) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

k) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

9.3. Sottoscrizione degli atti

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

9.4. Recapito della Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:

<https://romacapitale.tuttogare.it/>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 9.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

SEZ. VI –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

11. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Documentazione amministrativa”, da presentare con le modalità di cui al punto 9 è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da:

- A) Domanda di partecipazione;
- B) DGUE;
- C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”;
- D) ALLEGATI
- E) Documentazione ulteriore da inviare in caso di avvalimento, di Concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia o di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e/o consorzi.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello predisposto scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 9.1 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Inoltre:

- ❖ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- ❖ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.

Attraverso il modello di Documento Unico di Gara Europeo, anch'esso scaricabile dalla piattaforma telematica di cui al punto 9.1, il concorrente, **a pena di esclusione**, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.¹

Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel D.G.U.E.

Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del Codice dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte II – informazioni sull'operatore economico; parte III – motivi di esclusione; parte IV: criteri di selezione, limitatamente a quanto richiesto alle lettere α e A – 1) e infine, parte VI Dichiarazioni finali). (La parte V va compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione, quindi nella presente gara non va compilata).²

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

¹ Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016.

² Per la compilazione del D.G.U.E. si fa rinvio alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE*).



- gli Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative – art. 45 comma 2 lett. a:	presentano <u>un solo</u> DGUE
- I Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili – art. 45, comma 2, lett. b e c	il DGUE è <u>compilato, separatamente</u> , dal <u>consorzio</u> e dalle <u>consorziate esecutrici</u> ivi <u>indicate</u> .
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese art. 45, comma 2 lett. d; - Consorzi Ordinari – art.45, comma 2 lett. e; - Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete - art.45, comma 2 lett. f; - Gruppo Europeo di Interesse Economico art. 45, comma 2 lett. g;	per <u>ciascuno degli operatori economici</u> partecipanti è presentato un <u>DGUE distinto</u>
In caso di avvalimento	Le imprese ausiliarie, presentano <u>un DGUE distinto</u> dal concorrente

C) MODULO A – DENOMINATO “ALTRE DICHIARAZIONI”

I concorrenti dovranno, altresì, dichiarare quanto loro richiesto nel modulo “A”, denominato “altre dichiarazioni” allegato alla documentazione di gara e scaricabile dal sopraindicato sito.

In particolare, con le seguenti dichiarazioni aggiuntive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., il concorrente:

- ✓ accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allegarlo, debitamente sottoscritto in calce;
- ✓ dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ✓ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- ✓ dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa;
- ✓ dichiara di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ dichiara di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ✓ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio in appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dello stesso;
- ✓ dichiarazione ai sensi dell’art. 76 e s.s. m.m. i.i. del Decreto Legislativo 50/2016;

N.B.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) nonché nell'allegato "altre dichiarazioni" scaricabile dal profilo del committente di cui al punto IV.1.3) del Bando di gara. Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante, unitamente a quelle contenute nel modello "Altre dichiarazioni" e nella domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

D) ALLEGATI DA PRESENTARE**Il concorrente allega:**

- (i) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.
- (ii) autocertificazione attestante il possesso di regolarità contributiva da effettuarsi indicando i dati contenuti nel fac-simile allegato;
- (iii) Patto di integrità di Roma Capitale 2020-2022 firmato per accettazione sia in calce in ogni pagina sia con firma digitale in formato «.p7m».;
- (iv) Capitolato speciale d'appalto firmato dal legale rappresentante. La sottoscrizione del capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione degli stessi.
- (v) Organigramma aggiornato dei dipendenti (a qualunque titolo assunti, **aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi**) afferente agli ultimi tre anni a far data dalla presente ai fini della verifica sull'anti-pantouflage prevista dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 (utilizzando esclusivamente lo schema allegato **modello n.3**).
- (vi) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'insussistenza del conflitto di interessi dalla lett. e) comma 9, dell'art. 1 della Legge 190/2012 (utilizzando esclusivamente lo schema allegato **modello n. 4**).

E) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA INVIARE IN CASO DI:**Avvalimento di cui all'art. 89 comma 1 del Codice**

► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto.

► originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- ✓ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto.
- ✓ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi

❖ Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ▶ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- ▶ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

❖ Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. L'atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale);

❖ Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ▶ dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

❖ Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante:
 - a. l'impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

❖ Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ▶ **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7

marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

❖ **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**

► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

❖ **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

12. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017, trattandosi di un intervento il cui importo complessivo è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, le verifiche saranno effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

✓ la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

✓ la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A norma dell'art. 80 c. 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornate dalla Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

13. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Decreto Legislativo n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, e i provvedimenti di escussione delle garanzie; i provvedimenti di applicazione delle penali di

importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto; i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, le altre sanzioni nonché gli altri provvedimenti idonei ad incidere sull'integrità e sull'affidabilità dei concorrenti - di cui siano venute a conoscenza - che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

SEZ. VII-OFFERTA TECNICA

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA"

L'"Offerta Tecnica", da presentare con le modalità di cui al punto 9 è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da una relazione tecnico-metodologica redatta in lingua italiana, elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto e suddivisa in capitoli corrispondenti ai criteri ed ai sub criteri di valutazione previsti all'Art. 16 del presente Disciplinare. L'elaborato in particolare deve essere redatto e strutturato in massimo 5 pagine formato A4 carattere Arial 10 esclusi gli allegati (curriculum ed eventuali dichiarazioni), la copertina e l'indice. L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni relative allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

È facoltà del concorrente presentare **offerte migliorative** al progetto riferite a:

- l'impiego di materiali ed attrezzature aggiuntive rispetto ai minimi richiesti dal Capitolato speciale d'appalto, volti ad agevolare l'accessibilità della spiaggia e del mare alle persone con disabilità.

Le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente, in formato PDF, sottoscritto digitalmente e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva.

A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del Codice, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'articolo 53, comma 6, del Codice e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

SEZ. VIII-OFFERTA ECONOMICA

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

L'offerta economica:

- a) dovrà essere prodotta in lingua italiana;
- b) dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma come risultante dalla documentazione di cui al precedente punto 11;
- c) dovrà comprendere:
 - l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;
 - la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta, nel formulare la quale il concorrente ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza;
 - l'indicazione, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 95 comma decimo, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) NON dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate.

Inoltre, nel caso di:

- ❖ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 **non ancora formalmente costituito**:
 - l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
- ❖ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 **già formalmente costituito**:
 - l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal

titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

- ❖ aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

SEZ. IX – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
	100

Attribuiti sulla base della seguente tabella che riporta criteri oggetto di valutazione:

<p>1) CRITERIO: organizzazione delle attività finalizzate all'erogazione del servizio di vigilanza e salvataggio dei bagnanti indispensabile per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulla spiaggia libera di Castelporziano in base alla dotazione strumentale richiesta nel Capitolato Speciale d'appalto ex art. 6 e alla gestione del personale nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>DESCRIZIONE: Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di organizzare le attività oggetto di appalto coerentemente con le azioni descritte all'art. 9, lettere f), i) k), l) ed n) nell'Ordinanza n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma e nel rispetto delle prescrizioni di fruizione e contenimento dettate nell'Ordinanza di Balneazione emanata dalla Sindaca di Roma Capitale</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo <u>qualitativo</u> verrà effettuata considerando la maggiore/minore completezza, coerenza e articolazione delle azioni proposte in riferimento al servizio in oggetto, alla conformità della dotazione strumentale e alla capacità di gestione del personale.</p> <p>L'assegnazione dei coefficienti da applicare all'elemento qualitativo costituente il valore tecnico dell'offerta sarà effettuato secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo il range di attribuzione individuati all'interno della tabella di seguito indicata:</p>	<p>PUNT. ELEMENTO MAX 30</p>		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"> <i>Range</i> (graduazione) di attribuzione dei coefficienti </td> <td style="text-align: center;"> Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione </td> </tr> </table>	<i>Range</i> (graduazione) di attribuzione dei coefficienti	Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione	
<i>Range</i> (graduazione) di attribuzione dei coefficienti	Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione		



1 – 0,75	<p>Piena rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in modo <u>chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le attività proposte coerentemente con le azioni descritte all'art. 9, lettere f), i) k), l) ed n) nell'Ordinanza n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma in relazione alla gestione del personale e alla finalità dell'appalto; - completa conformità della dotazione strumentale richiesta; 	
0,74 – 0,50	<p>Media rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in modo complessivamente <u>buono ma non pienamente articolato e dettagliato</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maggior parte delle attività proposte coerentemente con le azioni descritte all'art. 9, lettere f), i) k), l) ed n) nell'Ordinanza n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma in relazione alla gestione del personale e alla finalità dell'appalto; - completa conformità della dotazione strumentale richiesta; 	
0,49 – 0,25	<p>Sufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in modo <u>complessivamente sufficiente sebbene carente di dettagli e articolazioni operative</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le attività proposte coerentemente con le azioni descritte all'art. 9, lettere f), i) k), l) ed n) nell'Ordinanza n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma in relazione alla gestione del personale e alla finalità dell'appalto; - completa conformità della dotazione strumentale richiesta; 	
0,24 – 0	<p>Non sufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in modo complessivamente <u>non sufficiente e/o non rispondente pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività proposte coerentemente con le azioni descritte all'art. 9, lettere f), i) k), l) ed n) nell'Ordinanza n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma in relazione alla gestione del personale e alla finalità dell'appalto; - non conformità della dotazione strumentale richiesta; 	
<p>2) CRITERIO: professionalità del personale proposto</p> <p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la professionalità del personale proposto sulla base di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto e al Punto 5.2 del presente Disciplinare.</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità del personale sarà valutata sulla base dei curricula inseriti nel progetto offerta tecnica, debitamente sottoscritti in originale con la disponibilità espressa all'impiego nel servizio de quo. La valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ esperienze specifiche nel settore oggetto della gara <u>misurate in mesi</u> debitamente documentate con <i>attestazioni di servizio</i> relative al quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione della gara (2016-2020). <p>Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti <u>un solo curriculum per ogni postazione di salvataggio oggetto di appalto per un totale di n. 6 assistenti bagnanti.</u></p> <p>Nel curriculum si dovrà specificare <u>OBBLIGATORIAMENTE</u> il n. dei mesi di esperienza nel settore oggetto della gara con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>IN CASO DI MANCATA O APPROSSIMATIVA SPECIFICA IL PUNTEGGIO SARÀ = 0.</p>		<p>PUNT. ELEMENTO MAX 30</p>

3) CRITERIO: PROPOSTE MIGLIORATIVE		<i>Punt. sub- elemento max 10</i>	
<p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la conformità e la <u>dotazione aggiuntiva di attrezzature conformi rispetto a quelle già previste dal Capitolato Speciale d'Appalto volti ad agevolare l'accessibilità della spiaggia e al mare alle persone con disabilità, quali: deambulatore, carrozzina/sedia job per trasporto, salvagente specifico, etc.</u></p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo <u>quantitativo</u> avverrà considerando la dotazione aggiuntiva di attrezzature per l'assistenza e il trasporto disabili:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Attrezzature aggiuntive</td> <td style="width: 50%;">OVE PRESENTI PUNTI 10 IN ASSENZA PUNTI 0</td> </tr> </table> <p>In caso di mancata specifica il punteggio sarà = 0.</p>			Attrezzature aggiuntive
Attrezzature aggiuntive	OVE PRESENTI PUNTI 10 IN ASSENZA PUNTI 0		
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA:		MAX 70	
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA ECONOMICA:		MAX 30	
PUNTEGGIO TOTALE		100	

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare all'elemento qualitativo costituente il valore tecnico dell'offerta relativamente al sub criterio 1a), sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti, nell'ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i range di attribuzione individuati all'interno della tabella afferente il relativo elemento.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio max riferito al criterio stesso.

Si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l'intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto.

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al valore offerto più conveniente per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara. Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

- $V(a)_i = R_i / R_{max} * W_i$
- Dove:
- R_i = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
- R_{max} = valore ribasso dell'offerta più conveniente
- W_i = punteggio attribuito al requisito

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

SEZ. X OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE

a) tutte le operazioni di gara si svolgono secondo le modalità di cui al punto 20, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, ad eccezione:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;

b) i soggetti interessati possono accedere secondo le modalità di cui al successivo punto 20;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

20. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo nel giorno ed ora previsti al punto IV.1.7 del Bando di Gara presso l'ufficio Gare della Direzione del Municipio Roma X L.go mare P.Toscanelli n. 150, Il Piano, Stanza 22 - 00121 – Roma.

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica <https://romacapitale.tuttogare.it/> collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”.

N.B. Si rammenta che nelle gare telematiche non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica, atteso che la Piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni. Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

21. OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA

Nel giorno e nell’ora di cui al punto 20 del presente Disciplinare, il Seggio di Gara, sulla base della numerazione disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica in ordine di arrivo rispetto al termine di cui al punto 8 del presente Disciplinare e nei termini e con le modalità di seguito indicate, provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l’esclusione.

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il seggio provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di cui al punto 10 del presente disciplinare.

Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il seggio provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

22. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 8;
- non consente l’individuazione degli offerenti;
- non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa e/o Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica e/o Busta C – Busta dell’Offerta economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

23. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI

Il seggio di gara provvede a verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del precedente punto 11, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

Oltre alle fattispecie di esclusione già previste dal precedente punto 4 sono parimenti esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti:

- a) che, in una o più d'una delle dichiarazioni rese, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di Legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione Giudicatrice, mediante apposito accreditamento sul sistema delle gare telematiche "TuttoGare" procederà in seduta riservata all'apertura della busta contenente la documentazione relativa all'offerta tecnica, al fine della conseguente valutazione e dell'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare al punto 16.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ultimata l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, si procederà, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 3, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, a valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti riferiti al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse chiedendo al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

SEZ. XI – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

26. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

26.1 Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata dal seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Le operazioni di gara si concludono con la proposta di aggiudicazione e, successivamente, il seggio di gara trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

26.2. Verifica dei requisiti

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice.

In particolare, la stazione appaltante provvede a:

- 1) verificare l'assenza dei motivi di esclusione secondo le modalità descritte nel precedente punto 11;
- 2) verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico anche mediante richiesta della relativa documentazione qualora non stabilmente detenuta da pubbliche amministrazioni. In tal caso, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;

- 3) richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 4) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti per uno o più d'uno degli offerenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione ovvero qualora questa fosse già intervenuta procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

26.3. Aggiudicazione

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 26.2.

I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d'impresе, sia in forma consortile. L'aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine crescente dal Lotto 1 al Lotto 2. Qualora un concorrente che abbia presentato offerte per più lotti risulti primo nella graduatoria provvisoria per entrambi i lotti, si aggiudicherà il primo lotto in ordine crescente. Il restante lotto nel quale il concorrente sia risultato provvisoriamente primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

26.4. Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).
- **E' richiesto il pieno rispetto delle disposizioni relativi al "CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" sottoscritto tra Confcommercio e Filcams Cgil – Uiltucs - Fisascat Cisl l'8.02.2018 e tra Confcommercio e UGL Terziario il 1.3.2018"**

SEZ. XII- DISPOSIZIONI FINALI

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

29. ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e nell' art. 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, previo appuntamento, presso gli Uffici di seguito riportati: Roma Capitale – Municipio Roma X - tel 0669613881, pec protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it.

30. RINVII

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Bando di gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

Il Direttore
Giuseppe Guastella

